COMUNE DI VALLE DI MADDALONI
Provincia di Caserta

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 6 DEL 04/06/2026

OGGETTO: Piano di Estinzione delle Passività – Approvazione a seguito di rilievi ministeriali

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Valle di Maddaloni, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 29/07/2020, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 10/11/2020 è stato nominato il dott. Carlo Picone Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che a seguito della notifica di detto D.P.R. il Commissario Straordinario di Liquidazione in data 16.11. 2020 si è insediato presso la sede comunale;
- che ai sensi dell'art. 54, comma 2 del T.U.E.L., in data 16/11/2020 con propria deliberazione n° 1 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva invitando chiunque ritenga di avere diritto di credito nei confronti del Comune di Valle di Maddaloni, a presentare domanda entro il termine di sessanta giorni, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune, nonché è stato dato avviso mediante pubblicazione su due quotidiani, uno a tiratura locale e uno a tiratura nazionale;
- che con nota del 26/11/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;
- che con propria deliberazione n° 6 del 13.01.2021, ai sensi del T.U.E.L., è stato dato avviso di proroga di ulteriori trenta giorni per la presentazione delle istanze di immissione al passivo;
- che con propria delibera n° 15 del 20/04/2021 è stato chiesto, al Ministero dell'Interno, la proroga di ulteriori 180 giorni, di cui all'art. 254 del D.lgs. 267/2000, per il completamento delle istruttorie per la costituzione della massa passiva;
- che con propria deliberazione n° 45 del 09/12/2025, ai sensi del T.U.E.L., ha approvato, *ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 256 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.*, il Piano di Estinzione della gestione di liquidazione del Comune di Valle di Maddaloni con i relativi allegati ed attestazioni;
- che in data 27/05/2026 il Ministero dell'Interno Interni - Direzione Centrale della Finanza Locale ha notificato alcuni rilievi ed integrazioni al detto Piano;

- che, con la presente deliberazione, l'Organo Straordinario di Liquidazione intende far propri detti suggerimenti e, quindi, procedere a fornire i chiarimenti richieste e dare nuova rappresentazione ad alcune delle tabelle costituenti l'originario Piano

RICHIAMATO

- l'art. 258 del TUEL ai seguenti punti:
- Comma III – "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 gg. dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi;
- Comma IV – "L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio;

PRESO ATTO

- che il Comune di Valle di Maddaloni, con la **delibera di giunta n° 54 del 29/06/2021**, esecutiva ai sensi di legge, ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come prevista dall'art. 258, comma 1, del D.lgs. 267/2000, formalizzando l'impegno a reperire e mettere a disposizione dell'OSL le risorse liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere;
- che, con propria **deliberazione n° 22 del 30/06/2021**, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha fissato i criteri e le norme procedurali di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000;
- che, sempre con propria **deliberazione n° 22 del 30/06/2021** dell'Organo Straordinario di Liquidazione, si sono determinate le modalità di estinzione della procedura nel rispetto delle previsioni di cui al richiamato art. 258, comma 3. In particolare, *tenuto conto degli esercizi finanziari a cui si riferiscono i crediti da liquidare e l'entità presumibile delle risorse che potranno essere messe*

a disposizione dell'O.S.L. da parte dell'Amministrazione, si è ritenuto che si possano soddisfare concretamente le pretese creditorie proponendo agli stessi creditori ammessi al passivo una transazione secondo le seguenti percentuali:

- 40% per i crediti risalenti all'esercizio finanziario 2019;
- 50% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari dal 2018 al 2014;
- 60% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2013 e precedenti;

- che essendo state esaminate altre posizioni creditorie, successivamente all'adozione del piano di rilevazione della massa passiva, maturate per effetto di sentenze esecutive e/o per l'inoltro di schede di rilevazione prodotte dagli uffici e suffragate da idonee attestazioni, non risulta una perfetta corrispondenza tra il predetto piano di rilevazione e l'approvando piano di estinzione;
- che, nelle more della redazione e dell'approvazione del presente piano di estinzione, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha attivato e proseguito incessantemente – e non senza numerose e complesse difficoltà organizzative e di utilizzo della scarse risorse umane a disposizione dell'Ente (come ad esempio il continuo susseguirsi di responsabili dell'area finanziaria oltre che del segretario comunale) – tutte le procedure sia per assicurare il maggior incasso possibile delle somme accertate a residui sia per definire nella maggior quantità possibile tutte le partite debitorie con la proposizione di transazioni dal 40% al 60%;
- che detta attività transattiva ha ottenuto risultati molto soddisfacenti atteso che sono state definite partite, (tra residui passivi e debiti fuori bilancio) complessivamente ammontanti ad euro 928.930,53, con il pagamento transattivo di euro 600.746,93 e, dunque, con un'economia di ben euro 328.183,60;
- che le spese della liquidazione sono state contenute al massimo nel pieno rispetto della vigente normativa;
- che, grazie alla procedura semplificata e alle numerose transazioni che ne sono seguite, l'Organo Straordinario di Liquidazione sarà in grado di trasferire all'amministrazione ordinaria una cospicua somma residua da utilizzare per la definizione delle partite sospese e di eventuali passività pregresse non ancora emerse;
- che, come già emerso dal piano di rilevazione della massa passiva, sono stati esclusi crediti (nella stragrande maggioranza relativi a residui passivi) rilevatisi insussistenti perché non supportati da nessun valido documento probatorio e, dunque, non ammissibili perché riportati in violazione delle

più elementari norme contabili (inesistenza creditore, inesistenza impegni contabili, indeterminatezza somme, ecc….);

- che nel corso del lasso temporale intercorrente tra la deliberazione precedente e l'attuale vi è stata una continua interlocuzione con gli uffici ministeriali che ha condotto, infine, alle comunicazioni di suggerimenti ed inviti a precisare di cui alla citata nota del 27/05/2026 prodotta dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale.

Tanto considerato e precisato, l'Organo Straordinario di Liquidazione

DELIBERA

- la **PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 256 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il piano di estinzione della gestione di liquidazione del Comune di Valle di Maddaloni, così come rimodulato per effetto dei suggerimenti di cui alla nota del 27/05/2026 del Ministero degli Interni - Direzione Centrale della Finanza Locale. Detto Piano viene accompagnato dagli allegati prospetti debitamente compilati, firmati e rilegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente; il Piano, così come costruito, rappresenta, di fatto, un vero e proprio piano di liquidazione finale;
- **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 nonché a norma dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 378/1993;
- **DI TRASMETTERE** il presente piano al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale – Ufficio Enti Dissestati per l'esame e la successiva approvazione;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Segretario Comunale affinché disponga per le pubblicazioni di legge e ne dia comunicazione agli uffici interessati;
- **DI TRASMETTERE** altresì copia della presente alla prefettura U.T.G. di Caserta, alla Corte dei Conti Sezione Regionale per la Campania.

Commissario OSL	dott. Carlo PICONE	